

STATUTO Friuli Mandi Nepal Namastè ODV

Articolo 1.

Denominazione, sede e durata

E costituita in Malborghetto ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 un'Associazione di volontariato non riconosciuta denominata "Friuli Mandi Nepal Namastè ODV", di seguito indicata con il termine "Associazione", con sede in Malborghetto, che intende operare esclusivamente per fini di solidarietà. Con deliberazione dell'Organo di Amministrazione può trasferire la sede all'interno dello stesso perimetro comunale, previa comunicazione agli Associati. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e trasparenti, consentendo l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e alle attività dell'organizzazione. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, fino a delibera di scioglimento dell'Assemblea.

Articolo 2. Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/17 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare

i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; promuovendo le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

È un'Associazione apartitica ed aconfessionale, antirazzista ed antimilitarista, cerca la collaborazione di chi, con gesti di solidarietà, si impegna concretamente per il bene comune.

L'Associazione fonda la sua ragione d'essere sullo spirito di cooperazione tra diversi territori che fondano la loro cultura sul sentimento di appartenenza alla propria terra e

alle proprie radici, nello spirito di uno sviluppo sostenibile per le persone e per il territorio, nel rispetto della persona umana, specialmente dei più deboli. Pone quindi tra i suoi fini la valorizzazione della dignità umana, la ricerca della giustizia, la cooperazione per l'autosviluppo dei popoli, la salvaguardia ambientale, la costruzione di un mondo di pace.

Scopi dell'Associazione sono:

Contribuire a migliorare le condizioni di vita della popolazione indigena instaurando con le comunità locali rapporti diretti di collaborazione, appoggiando con ogni mezzo possibile gli sforzi di chi vuole fare del proprio lavoro strumento di sviluppo economico, sociale e culturale della propria gente e impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che impediscono il loro riscatto.

Contribuire ad instaurare nella nostra realtà locale, attraverso azioni di informazione e di sviluppo delle coscienze, una diversa sensibilità sulla situazione della popolazione indigena, sulle reali cause che generano sottosviluppo e la dipendenza economica e politica ed a favorire la crescita di una concreta solidarietà internazionale.

Collaborare per quanto possibile con altre associazioni, gruppi, istituzioni, sia private che pubbliche, sia nazionali che internazionali, purché si prefiggano analoghi obiettivi e siano in sintonia con lo spirito dell'Associazione.

Articolo 3. Attività

Per il raggiungimento dei fini sociali l'Associazione si impegna a raccogliere contributi sia di impegno personale sia monetario da destinare alla realizzazione di progetti in Nepal o altri Paesi ove si decida di indirizzare l'impegno dell'associazione e a tal fine potrà intraprendere qualsiasi pacifica attività.

L'associazione può esercitare, a norma dell'Art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Articolo 4.

Soci o associati

All'Associazione potranno aderire tutte le persone fisiche di qualsiasi cittadinanza e nazionalità che si impegnino a realizzare gli scopi statuari e che ne condividano i fini.

Sono considerati Soci ordinari coloro che prestano il loro tempo libero e manodopera per il conseguimento dei fini sociali.

Sono considerati Soci fondatori gli Associati presenti alla prima Assemblea costituente.

L'adesione all'Associazione è subordinata all'accoglimento della stessa da parte dell'Organo di Amministrazione che è tenuto a motivare l'eventuale reiezione e a rinviare l'istanza all'Assemblea per i provvedimenti del caso.

L'impegno degli Associati prestato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà viene considerato risorsa fondamentale dell'Associazione.

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissione tramite semplice comunicazione scritta, per manifesto disinteresse nei confronti dei fini dell'Associazione o per qualsiasi altra violazione dello Statuto da accertarsi da parte dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 5.

Dritti dei Soci

Gli Associati hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche associative. Tutti gli aderenti all'Associazione hanno diritto di essere informati sui programmi dell'Organizzazione, di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di controllo sull'attività dell'Organizzazione, di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: su richiesta dell'interessato presso la Sede Legale.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.
Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Articolo 6.

Obblighi dei Soci

L'adesione all'Associazione si fonda su lealtà, onestà, impegno degli aderenti, sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita dell'Associazione.

Le prestazioni dei Soci sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Gli Associati si impegnano a corrispondere il canone associativo nella misura stabilita dall'Assemblea.

Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

Devono astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione o al buon nome della stessa.

Articolo 7.

Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Articolo 8.

Risorse finanziarie

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività:

dalle quote associative annuali stabilite a carico degli Associati;

da contributi degli Associati;

da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

contributi di organismi internazionali;

contributi di privati;

contributi di società private;

donazioni e lasciti testamentari ricevuti;

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

La gestione finanziaria viene attuata in conformità agli indirizzi operativi dettagliati

dall'Assemblea e dall'Organo di Amministrazione, in forma trasparente e con

l'obbligo di rendere pubblici, nelle forme più appropriate, i documenti contabili.

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13

c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio

di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato

dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il

bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento

delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi

di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori

e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche

nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo.

Articolo 9.

Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei Soci;

l'Organo di amministrazione;

il Presidente;

l'Organo di Controllo (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del

D. Lgs. n. 117/2017);

il Revisore Legale dei Conti (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c.

1 del D. Lgs. n. 117/2017).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 10. Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo ed è costituito dagli Associati iscritti, da almeno tre mesi, sul "Libro Soci".

L'Assemblea può essere straordinaria o ordinaria e ad essa partecipano tutti gli aderenti.

Gli Associati possono farsi rappresentare esclusivamente da altri Associati che non siano membri dell'Organo di Amministrazione, ma nessun associato può avere, comunque, più di una delega.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c.3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

L'approvazione dei programmi di lavoro annuali o pluriennali;

L'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi al domicilio di ciascun aderente almeno sette giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei documenti contabili. Può essere convocata in qualsiasi momento ad iniziativa dell'Organo di Amministrazione o su richiesta motivata di almeno un decimo degli aderenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza e di almeno la metà più uno degli aderenti e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti; in seconda convocazione,

qualsiasi sia il numero dei presenti, le deliberazioni sono valide a maggioranza degli stessi. È fatto divieto all'Assemblea, così come a tutti gli organi sottoposti, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

All'Assemblea straordinaria competono:

le modifiche allo Statuto;

lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Per deliberare le modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, da tenersi almeno due ore dopo la precedente, le modifiche saranno approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, indipendentemente dal numero degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati sia in prima o seconda convocazione.

Articolo 11.

Organo di amministrazione

La nomina degli amministratori spetta all'Assemblea; tutti gli amministratori dell'Associazione sono scelti tra le persone fisiche associate.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e possono essere rieleggibili senza limiti di mandato.

Al suo interno elegge il Presidente che dura in carica cinque anni.

L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ed ha i seguenti compiti:

deliberare sulle domande di ammissione,

deliberare sull'esclusione degli Associati e tenere tempestivamente aggiornato il "Libro Soci";

provvedere al funzionamento dell'Associazione;

procedere alla convocazione dell'Assemblea ed elaborare l'ordine del giorno;

preparare il bilancio preventivo per il successivo esercizio che verranno presentati all'Assemblea corredati di relazione sull'attività svolta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12. Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Può delegare la firma sociale ad altri membri dell'Organo di Amministrazione per determinati incarichi, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Articolo 13.

Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Articolo 14.

Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Articolo 15.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.
L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 16.

Clausola finale

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore) e, in quanto compatibile dal Codice civile.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE DECRETO LEGISLATIVO 117/2017 DELL'ASS.NE FRILULI MANDI NEPAL NAMASTE ODV

Il 26 giugno 2022, alle ore 8,00 in prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso la Vecchia Stazione di Ugoizza (Ud), si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo 117/2017;**
2) varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti soci: Massimo Rossetto, Stefano Toscani, Gertrude Gelbmann, Maurizio De Stefani, Federica Trojani, Ivo Del Negro, Arianna Stocco, Vanessa Stocco, Emanuela Chiabai, Andrea Vuerich, Barbara Vuerich, Bruno Filippi, Antonio Ferro, Massimo Rossi, Elena Bielli, Edmondo Bielli, Anna Toniutti, Elisa Rossetto, Loretta Mattarei, Paola Veluschek, Silvia Not, Claudio Not, Tiziana Chiabai, Gianna Adam, Lorenzo Alberti, Flavio Alberti, Lidia Kravanja, Alberto Arzenton, Augusto Curtarello, Simona Migliore, Angela Menotti, Simonetta Minatel, Claudio Nobile, Maria Antonietta Mussolin, Diana Rizzi, Edoardo Resen, Giorgia Resen, Nerina Rossetto, Giuseppe Selenati, Flavia Serafini, Hilda Trink, Carlo Venturini, Stefano Pontelli, Gianfranco Pontarini, Margit Spechtenhauser, Anna Micelli, Mariangela Mattarei, Loris Mami, Mara Mainardis, Paolo Marangon, Tatiana Macor, Ivan Maccan, Paolo Gorasso, Matteo Gobbo, Simone Gonano, Elsa Goi, Maria Giro, Vanna Giacomel, Geretti Giorgia, Margit Feichter, Clelia Fabris, Remo Sbaiz, Gianni Sbaiz, Gianna Del Medico, Silvia Buziol, Umberto Buziol, Claudio Cadel, Grazia Bulfoni, Paola Colpo, Pasqualina Pittaro, Laura Butini, Ugo Buttignol, Grazia Bulfoni, Cristina Baron, Romolo Bedin, Teresina Rossetto, Ernesto Aufiero e Sandro Guzzon.

Il Presidente Rossetto Massimo dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Stefano Toscani. Il Presidente constata e fa presente che la presenza dei soci non soddisfa il quorum richiesto avendo l'associazione oltre un migliaio di iscritti, procede comunque su indicazione dell'assemblea che, come organo sovrano decide di deliberare. Il Presidente illustra l'ordine del giorno e in particolare il motivo per cui l'associazione è chiamata ad adeguare il proprio statuto a quanto previsto dal Codice di Terzo Settore D.Lgs 117/2017, entrato in vigore il 3 luglio 2017. Il Presidente informa l'assemblea che la riforma del Terzo Settore si completerà con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e con l'approvazione da parte dell'Unione Europea e del Ministero del Lavoro di tutte le linee guida in materia di fiscalità e contabilità degli Enti di Terzo Settore.

Il Presidente apre la discussione e con l'ausilio di slide illustra ai presenti gli adeguamenti necessari, dopo ampio dibattito al termine del quale viene richiesta l'approvazione del nuovo statuto che si allega al presente verbale nella versione integrale. L'assemblea dei soci approva lo statuto. L'assemblea dei soci dà altresì mandato al presidente per espletare tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto e precisamente alla registrazione del verbale della presente assemblea sottoscritto dal presidente e dal segretario insieme allo statuto da redigere in duplice copia presso l'Ufficio del registro competente. Viene dato altresì mandato ad ottemperare a tutti gli atti che saranno richiesti dai competenti uffici del Registro unico Nazionale degli enti di Terzo Settore. Non essendovi altro da deliberare il Presidente chiude la seduta alle ore 11.45, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente